

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1991

1ª Seduta

Presidenza del Presidente

CARTA

indi del Vice Presidente

RIVA

La seduta inizia alle ore 17,40.

Il Presidente CARTA saluta i Commissari e si augura che i lavori della Commissione procedano serenamente e fattivamente. Vengono quindi designati, come Segretari provvisori, i senatori MANTICA e STRIK LIEVERS, essendo i più giovani di età.

VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DI DUE VICE PRESIDENTI E DI DUE SEGRETARI

Si procede quindi alla elezione dei due Vicepresidenti. Risultano eletti il senatore Riva, con 13 voti, e il senatore Gerosa, con 6 voti. Non risultano schede bianche o nulle.

Si procede quindi alla elezione dei due Segretari.

Risultano eletti il senatore Garofalo, con 10 voti, e il senatore Bausi, con 9 voti. Non risultano schede bianche o nulle.

DESIGNAZIONE DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI

Il Presidente CARTA annuncia che il Gruppo della Democrazia Cristiana ha designato come suo Presidente il senatore Acquarone; il Gruppo del Partito Democratico della Sinistra ha designato come suo Presidente la senatrice Ferraguti; il Gruppo del Partito Socialista ha designato come suo Presidente il senatore Forte. Gli altri Gruppi sono rappresentati da un solo senatore.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

Viene distribuita ai commissari la bozza di Regolamento interno della Commissione. Vengono separatamente letti ed approvati, senza discussione, gli articoli 1 e 2. Si dà poi lettura dell'Art. 3. Il senatore COVI propone di inserire, dopo «collaboratori esterni», l'espressione «di cui all'Art. 18, comma 2». Il senatore ACQUARONE propone di sopprimere l'espressione «e salvo le persone convocate per libere audizioni ovvero per interrogatori liberi o testimonianze formali», che risulta inutile e forviante. Posti ai voti, vengono separatamente approvati i due emendamenti e quindi l'Art. 3 nel testo emendato.

Viene quindi approvato l'Art. 3-bis, proposto dal senatore RIVA, sulla costituzione della Commissione.

Il senatore RIVA ritira quindi la proposta di invertire la disposizione degli Art. 4 e 5. Viene quindi approvato l'Art. 4, con il nuovo titolo «Funzioni del Presidente» e con lo spostamento del secondo periodo del comma 2, che diviene il comma 3 dell'Art. 5.

Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori COVI, GAROFALO, RIVA e CORTESE, viene approvato l'Art. 5, con l'inserimento di un terzo comma e con la modifica della lettera a) del primo comma, che nel nuovo testo risulta così formulata «propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione». Conseguentemente all'inserimento del 3° comma, il titolo dell'Art. 5 risulta così formulato: «Funzioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Segretari».

Si passa quindi alla discussione dell'Art. 6. Il senatore RIVA propone di sostituire, al comma 3, l'espressione «un quarto» con la parola «cinque». Posti ai voti, vengono separatamente approvati l'emendamento del senatore RIVA e l'Art. 6 nel testo emendato.

Vengono quindi letti ed approvati, senza discussione, gli Artt. 7 e 8.

Si dà quindi lettura dell'Art. 9, sulle deliberazioni della Commissione. Il Presidente richiama l'attenzione sulla disposizione recata dal comma 2, secondo cui, per le deliberazioni relative ad attività comunque impicanti l'esercizio dei poteri di cui all'Art. 82 della Costituzione, ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione finale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Il comma 2 dell'Art. 9 del Regolamento - rileva il Presidente CARTA - impone un gravoso vincolo ai lavori della Commissione, ma esso è pienamente giustificato da importanti motivi di principio. Il vincolo concerne però la deliberazione delle attività di cui all'Art. 82 della Costituzione, non il loro concreto esercizio. Concordano i commissari. La senatrice FERRAGUTI rileva che, nei Regolamenti di altre Commissioni d'inchiesta, non esiste tale disposizione. Il senatore COVI ricorda che però tale disposizione si rinviene nel Regolamento della Commissione Antimafia. Il senatore MAZZOLA sottolinea che lì il vincolo concerne anche lo svolgimento degli atti istruttori, oltre che la loro deliberazione.

Il senatore FERRARA propone di sostituire il comma 5 dell'Art. 9 con il seguente testo: « In caso di constatata irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta».

Vengono approvati l'emendamento del senatore FERRARA e quindi l'Art. 9, nel testo emendato.

Si passa alla discussione dell'Art. 10.

Il senatore FERRARA paventa che il testo dell'Art. 10 possa risultare nel suo complesso poco equilibrato, in quanto si passa da una totale pubblicità dei lavori, assicurata anche mediante il circuito audiovisivo interno, alla più assoluta segretezza.

Il senatore MARGHERI sottolinea che già la deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta, all'Art. 6, prevede che le sedute della Commissione siano, di norma, pubbliche a mezzo di trasmissione a circuito chiuso.

Si decide quindi di modificare il comma 1 dell'Art. 10, il cui nuovo testo risulta così formulato: «La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata ai sensi dell'Art. 6, comma 1, della deliberazione 19 febbraio 1991, istitutiva della Commissione stessa, e mediante la pubblicazione del resoconto sommario nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica. Il presidente stabilisce per quali sedute non è pubblicato il resoconto stenografico che viene, comunque, redatto per tutte le sedute».

Al comma 3, l'espressione «un decimo» viene sostituita dalla parola «due».

Viene quindi approvato l'Art. 10 nel testo emendato.

Senza discussione, è poi approvato l'Art. 11.

Si passa poi alla discussione dell'Art. 12, sull'attività istruttoria. Il Presidente CARTA propone di cancellare il 2° periodo del comma 1, il quale prevede, di norma, l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il senatore MAZZOLA obietta che le norme del codice di procedura penale hanno il pregio di essere particolarmente garantiste. Il senatore RIVA non contesta tale osservazione, ma rileva che la Commissione non deve vincolarsi pregiudizialmente ad una scelta in materia di norme procedurali, in quanto il rinvio dell'Art. 82 della Costituzione ai poteri dell'Autorità giudiziaria è da intendere, come correttamente e concordemente fa la dottrina, in tutta la sua estensione. Il Presidente CARTA sottolinea poi che, nell'attuale processo penale, la fase istruttoria *stricto sensu* è scomparsa, mentre la Commissione d'inchiesta ha di fatto funzioni istruttorie nei confronti del Senato. In molti casi, poi, la raccolta delle prove potrebbe essere più agevole con gli strumenti della procedura civile, mentre in nessun caso risulterebbe possibile l'arresto provvisorio del testimone falso o reticente, che non è più previsto dal nuovo codice di procedura penale.

Dopo altri interventi dei senatori MARGHERI e COVI, viene approvata la proposta del Presidente CARTA di cancellare il 2° periodo del comma 1.

Viene poi approvato un emendamento del senatore RIVA volto ad inserire, alla fine del primo periodo del comma 3, dopo «interrogatori

liberi», l'espressione «ovvero mediante confronti fra due o più persone».

Si apre quindi una discussione sul comma 5 dell'Art. 12, che reca: «In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo Art. 13, preventivamente deliberata dalla Commissione, può essere svolta anche da una delegazione della Commissione».

Il senatore MARGHERI esprime forti perplessità su tale disposizione, che rischia di ledere i diritti del singolo componente della Commissione che non partecipi alla delegazione.

Il senatore RIVA ricorda che l'esperienza ha già dimostrato l'estrema utilità di rapporti intrattenuti con Autorità esterne da ristretti Gruppi della Commissione. In futuro si potrebbe rendere opportuno un incontro, ad esempio, del Presidente CARTA con Autorità straniera: sembra assolutamente sconsigliabile vincolare la Commissione, impedendo ad essa di esperire contatti informali di questo tipo.

Il senatore CORTESE rileva la necessità di prevedere che, ove le circostanze lo consiglino, la Commissione deleghi un Gruppo ristretto, che poi riferirà sull'attività svolta.

Il senatore ACQUARONE sottolinea che bisogna distinguere tra rapporti informali, per i quali possono essere utili delegazioni ristrette, e acquisizioni di testimonianze, per le quali bisogna rispettare le forme necessarie.

Il senatore GAROFALO rileva che già l'attuale testo del comma 5 dell'Art. 12 è eccessivamente vincolante, poichè la delegazione, nel caso riscontri la necessità di acquisire testimonianze non previste, non può procedere alla loro acquisizione, dovendo rispettare i limiti del mandato ad essa conferito.

Il senatore FERRARA sottolinea che la questione è molto semplice: bisogna decidere se la Commissione può o no delegare i suoi poteri a Gruppi ristretti.

Il senatore MAZZOLA afferma che il principio della delega è in questi casi generalmente ammesso.

Il senatore RIVA ricorda che, in passato, le Commissioni d'inchiesta hanno spesso delegato il potere di raccogliere testimonianze anche a ristrettissimi Gruppi di commissari.

Il senatore ACQUARONE rileva che non si può neanche prevedere che la delegazione venga formata in modo da garantire il criterio della proporzionalità e contemporaneamente assicurare la presenza di tutti i Gruppi, perchè in questo caso si avrebbe una delegazione eccessivamente pletorica.

Il Presidente CARTA dispone l'accantonamento dell'Art. 12, il cui esame proseguirà nella seduta successiva dopo aver approfondito tutte le questioni connesse.

Si passa quindi all'esame dell'Art. 13.

Viene approvato un emendamento del senatore RIVA al comma 3, volto ad inserire, dopo «il Presidente», la frase «,premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento,».

Viene quindi approvato l'Art. 13 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'Art. 14.

Al comma 2, l'espressione «formati a seguito di» viene sostituita con l'espressione «relativi ad».

Al comma 3, secondo periodo, la voce verbale «indica» viene sostituita dall'espressione «può indicare».

Viene quindi approvato l'Art. 14 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'Art. 15.

Assume la Presidenza il Vicepresidente Riva.

Si decide di modificare sia il comma 2 che il comma 3 dell'Art. 15, inserendo, dopo «collaboratori esterni», l'espressione «di cui all'Art. 18, comma 2».

Viene quindi approvato, nel testo emendato, l'Art. 15.

All'Art. 16, il senatore RIVA presenta un emendamento, volto ad aggiungere, alla fine del comma 2, il seguente periodo: «In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.».

Viene quindi approvato l'emendamento del senatore RIVA e l'Art. 16, nel testo emendato.

Senza discussione è poi approvato l'Art. 17.

All'Art. 18, al comma 2, dopo la parola «esperti», si decide di inserire, tra parentesi, l'espressione: «collaboratori esterni». Al comma 3, l'espressione «ai commi precedenti» viene sostituita da «al comma precedente». Viene poi riformulato l'ultimo periodo del comma 3, il cui testo risulta così il seguente: «Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa.».

Viene quindi approvato, nel testo emendato, l'Art. 18.

Senza discussione viene infine approvato l'Art. 19.

I lavori terminano alle ore 20.